

CONCILIAZIONE E ARBITRATO (ART. 157 R.N.S.)

1. CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Le controversie tra i soggetti di cui all'art. 7 quater del Regolamento Nazionale Sportivo o tra gli stessi e la CSAI, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, devono essere devolute, su istanza della parte interessata, unicamente al TNA e alla cognizione conciliativa e arbitrale della CSAI, secondo quanto disposto dalla presente NS 21.

Non sono soggette a procedimento di conciliazione o di arbitrato le controversie di natura tecnica e disciplinare decise in via definitiva dagli Organismi di giustizia sportiva della CSAI relative alla omologazione dei risultati sportivi o che abbiano dato luogo a provvedimenti di penalizzazione o esclusione dalla classifica ovvero a sanzioni di natura pecuniaria ovvero a sanzioni comportanti la sospensione delle tessere sportive, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, per un periodo inferiore a 120 (centoventi) giorni.

Gli arbitri sono chiamati a decidere secondo diritto, salvo che le parti non chiedano di decidere secondo equità.

2 - DOMANDA DI ARBITRATO

Qualunque licenziato o tesserato che desideri ricorrere alla procedura arbitrale deve presentare alla Segreteria della CSAI una domanda di arbitrato sottoscritta dallo stesso e contenente a pena di irricevibilità:

- a) nome, cognome e/o denominazione e indirizzo del ricorrente e delle controparti ed eventuale elezione di domicilio;
- b) l'indicazione del numero di licenza e l'eventuale qualifica sportiva del richiedente;
- c) l'esposizione dei fatti e delle pretese con l'eventuale indicazione, anche sommaria, del relativo valore economico;
- d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- e) l'indicazione della propria preferenza verso un Arbitro Unico, ovvero un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri; in tale ultimo caso la domanda di arbitrato deve contenere l'indicazione del proprio Arbitro e la relativa accettazione di quest'ultimo, nonché l'invito rivolto all'altra parte a nominare un proprio arbitro;
- f) l'eventuale procura alle liti conferita al proprio difensore;
- g) la prova del versamento della tassa di Segreteria di Euro 259,00.

La domanda di arbitrato deve essere depositata presso la Segreteria della C.S.A.I. in un esemplare originale per il Collegio Arbitrale e uno per ciascuna parte convenuta.

La Segreteria provvederà a trasmettere alla parte convenuta, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la domanda di arbitrato.

3 - RISPOSTA ED EVENTUALE DOMANDA RICONVENZIONALE

La parte convenuta, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, può presentare alla Segreteria della C.S.A.I. le proprie controdeduzioni scritte con l'indicazione dei seguenti dati:

- a) denominazione e indirizzo della parte convenuta ed eventuale elezione di domicilio;
- b) l'indicazione del numero di licenza e la eventuale qualifica sportiva;
- c) la formulazione della difesa e ogni eventuale domanda riconvenzionale con l'indicazione, anche sommaria, del relativo valore economico;
- d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e dell'eventuale domanda riconvenzionale e dell'eventuale domanda riconvenzionale e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- e) l'adesione o non alla proposta formulata dalla parte istante sulla composizione dell'Organo giudicante recante, in caso di scelta di un Collegio arbitrale, la designazione del proprio Arbitro con allegata la relativa accettazione;
- f) dell'eventuale procura alle liti conferita al proprio difensore

Le controdeduzioni devono essere depositate presso la Segreteria della C.S.A.I. in un esemplare originale per il Collegio Arbitrale e uno per ciascuna controparte.

La Segreteria provvederà a trasmettere alla controparte, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'atto di risposta della convenuta.

Qualora la parte convenuta non nomini il proprio arbitro nel termine sopra fissato, alla nomina provvede il Presidente del Tribunale Nazionale d'Appello (TNA), scegliendo lo stesso nell'apposito elenco depositato presso la CSAI, periodicamente aggiornato.

3 - NOMINA DELL'ARBITRO UNICO O DEL TERZO ARBITRO

L'Arbitro unico è nominato dal Presidente TNA su istanza comune delle parti, ovvero in caso di mancato accordo delle parti sulla composizione dell'Organo giudicante.

In caso di accordo delle parti sulla nomina di un Collegio arbitrale, gli arbitri nominati dalle parti provvedono alla nomina, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla nomina dell'ultimo Arbitro, del terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio.

Qualora gli arbitri nominati dalle parti non si accordino sulla nomina del Presidente del Collegio, questi è nominato dal Presidente del TNA entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del mancato accordo alla Segreteria della CSAI.

Sia l'Arbitro Unico, che il Presidente del Collegio arbitrale sono scelti tra le persone indicate nell'apposito elenco depositato presso la C.S.A.I., periodicamente aggiornato.

La Segreteria della C.S.A.I. comunicherà il nome dell'Arbitro Unico ovvero del Presidente del Collegio arbitrale agli altri due Arbitri.

4 - NORME DI PROCEDURA

Gli Arbitri regolano lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengano più opportuno. In ogni caso essi devono rispettare il principio del contraddittorio e quello della uguaglianza delle parti.

Il Collegio si costituisce in conferenza personale degli Arbitri entro 30 (trenta) giorni dalla nomina del Presidente del Collegio arbitrale. Nel corso di tale riunione, gli Arbitri possono fissare termine alle parti per il deposito di eventuali ulteriori memorie e documenti nonché per il versamento del fondo spese, in base alla tariffa predisposta e annualmente aggiornata a cura della Segreteria della C.S.A.I..

In qualsiasi momento della procedura gli Arbitri possono tentare la conciliazione tra le parti e, qualora essa abbia buon esito redigono immediatamente il relativo verbale che, sottoscritto dalle parti, viene depositato presso la Segreteria della C.S.A.I..

Gli Arbitri, prima di decidere, invitano le parti a partecipare ad una udienza di discussione alla quale possono farsi assistere e rappresentare da un procuratore.

La decisione arbitrale è assunta in conferenza personale dagli Arbitri. Il lodo è sottoscritto dagli Arbitri, è siglato in calce in ogni foglio, ed è depositato presso la C.S.A.I. che provvede a comunicarlo alle parti con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Gli Arbitri decidono a maggioranza di voti motivando la decisione.

Nella procedura con più Arbitri, il lodo può essere sottoscritto anche solo dalla maggioranza degli Arbitri, purché venga precisato che esso è deliberato in conferenza personale di tutti gli Arbitri e che gli altri non hanno voluto o potuto sottoscriverlo.

Salvo proroga espressa delle parti, gli Arbitri pronunciano la decisione entro 90 (novanta) giorni dalla data della riunione di cui al terzo comma del presente articolo. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento arbitrale ovvero concordato dalle parti, si applicheranno le norme di cui all'articolo 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile (salvo modifiche legislative successive alla pubblicazione della presente Norma Supplementare).

5 - GLI ARBITRI

Gli Arbitri debbono essere e rimanere imparziali e indipendenti dalle parti e dai loro difensori ed hanno l'obbligo di segnalare immediatamente le circostanze che, a loro giudizio, potrebbero compromettere tale obbligo di indipendenza e imparzialità.

Il Presidente del Collegio Arbitrale e l'Arbitro Unico sono scelti da una lista predisposta e periodicamente aggiornata dal Presidente del TNA in funzione della loro competenza, anche tecnica, per risolvere la controversia.

Gli Arbitri possono essere ricusati dalle parti se non ricorrono le condizioni sopra indicate.

La domanda di ricusazione può essere sottoposta in qualsiasi momento alla Segreteria della C.S.A.I. e deve precisare fatti e circostanze dei motivi di ricusazione.

Ricevuta la domanda di ricusazione, il Presidente del TNA, assunte quando occorre sommarie informazioni, invita le altre parti e l'Arbitro ricusato a presentare osservazioni scritte.

Al termine della procedura il Presidente del TNA emette una decisione motivata.

Il Presidente del TNA può procedere alla revoca di un Arbitro qualora questo rifiuti di esercitare la sue funzioni.

In ogni caso la revoca deve essere sommariamente motivata.

Nel corso del procedimento, nei casi di ricusazione, revoca, o dimissioni di uno o più Arbitri, il Presidente del TNA, su richiesta di una o entrambe le parti, procede alla loro sostituzione, nominando il o i sostituti.

Il procedimento arbitrale prosegue con il nuovo Arbitro dal punto in cui esso è stato interrotto.

6 - ONORARI DEGLI ARBITRI

Gli arbitri stabiliscono l'ammontare dei loro onorari e le spese in base alle tariffe qui di seguito predisposte, che saranno periodicamente aggiornate a cura del Comitato Esecutivo della C.S.A.I..

Le spese e gli onorari stabiliti dagli Arbitri sono poste a carico della parte soccombente, potendo eventualmente compensarle ricorrendone i presupposti.

Tariffe:

	Arbitro unico	Collegio
per vertenze fino a Euro 51.646,00	fino a Euro 1.549,00 (più accessori di legge e rimborsi spese)	fino a Euro 4.132,00
per vertenze da Euro 51.646,00 a Euro 258.228,00	fino a Euro 3.615,00	fino a Euro 9.296,00
	(più accessori di legge e rimborsi spese)	
per vertenze oltre Euro 258.228,45	fino a Euro 6.197,00 (più accessori di legge e rimborsi spese)	fino a Euro 17.560,00

Le tariffe negli arbitrati collegiali sono così ripartite: 40% al Presidente del Collegio, 30% a ciascuno degli altri due Arbitri.

L'importo delle tariffe dell'arbitrato collegiale deve essere versato per intero al Presidente del Collegio, che provvederà alle ripartizioni.

7 - NORME CONCLUSIVE

Gli scritti, le memorie e le richieste delle parti devono recare la data e la sottoscrizione del legale rappresentante della parte, ovvero di un procuratore munito di procura scritta.

Gli atti e documenti prodotti dalle parti vengono conservati dalla Segreteria della C.S.A.I. la quale svolgerà tutte le ulteriori specifiche funzioni di segreteria di arbitrato.

Per tutte le competenze previste dalla presente Norma il Presidente del TNA può nominare un suo delegato.

8 - SANZIONI

L'eventuale mancato rispetto del lodo arbitrale in tutti i suoi elementi è considerato una infrazione grave e sanzionato ai sensi degli art. 162 e seguenti del R.N.S..

9 - ELENCO ARBITRI

L'elenco degli arbitri è pubblicato dalla CSAI con aggiornamento periodico.